CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

Art. 4

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale

La concessione del condono previsto in riferimento al tributi di cui alla lettera e) dell'articolo 1 e' subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza, e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione. La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi.

Versione in vigore dal 24 novembre 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
Estremi	Legge 31 ottobre 1963, n. 1458
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-in-materia-tributaria-delle-sanzioni-non-aventi-natura-penale/art-4-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-dogane-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it